

ALLEGATO "A"

COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE
- (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI – ART. 12 L. 7.8.1990 N. 241

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 12/03/2008)

I N D I C E

TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Osservanza delle norme regolamentari
Art. 3 – Pubblicità e diffusione del regolamento
Art. 4 – Tipologia e natura delle provvidenze

TITOLO II – PROCEDURE
Art. 5 – Destinatari delle provvidenze
Art. 6 – Procedure
Art. 7 – Modalità di erogazione delle provvidenze
Art. 8 – Verifica stato di attuazione
Art. 9 – Criteri di concessione
Art. 10 – Condizioni generali di concessione

TITOLO III – AREE DI INTERVENTO
Art. 11 – Aree di intervento
Art. 12 – Area delle attività socio-assistenziali e di solidarietà sociale
Art. 13 – Area della promozione e sviluppo delle attività produttive locali
Art. 14 – Area delle attività cultuali
Art. 15 – Area delle attività e iniziative sportive
Art. 16 – Area per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e protezione civile

TITOLO IV – PROVVIDENZE DIVERSE
Art. 17 – Interventi straordinari
Art. 18 – Contributi in conto capitale
Art. 19 – Patrocinio
Art. 20 – Premi di rappresentanza
Art. 21 – Istituzione Albo dei beneficiari
Art. 22 – Suddivisione dell'Albo
Art. 23 – Tenuta dell'Albo
Art. 24 – Entrata in vigore
Art. 25 – Norme transitorie di rinvio

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina e determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici aventi natura discrezionale e la cui attribuzione non avvenga in forza di legge, regolamento, convenzione, contratto, in favore di soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 12.8.1990, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli artt. 23 e 38 della Costituzione Italiana, della normativa ISEE così come definita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive integrazioni contenute nel D.Lgs 3 maggio 2000, n. 130.

Disciplina inoltre, in attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, la concessione e l'erogazione di sussidi economici assistenziali alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio, anche in conformità alle Leggi 267/2000 e 328/2000, oltre alla normativa regionale in materia, nel quadro delle funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le provvidenze erogate in attuazione di disposizioni legislative o di regolamento
- le quote associative dovute a Enti ed associazioni cui il Comune abbia aderito
- le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti
- i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture del Comune, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.

Articolo 2 – Osservanza delle norme regolamentari

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3 – Pubblicità e diffusione del regolamento

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità.

Articolo 4 – Tipologia e natura delle provvidenze

Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta ovvero da un'iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività ed iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
- vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate;
- patrocini, nelle forme e nei modi previsti al successivo art. 19.

TITOLO II – PROCEDURE

Articolo 5 – Destinatari delle provvidenze

La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta a favore di:

- Enti pubblici, per le attività di iniziative che gli stessi esplicano a livello comunale;
- Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività ed iniziative di specifico e particolare interesse in favore del Comune;
- Associazioni non riconosciute, circoli e comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontario, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della collettività. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento;
- Cittadini italiani, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche, nonché condizioni personali e sociali;
- Cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- Stranieri con regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, o della carta di soggiorno, nel rispetto degli accordi comunitari ed internazionali vigenti e con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali di settore;

Articolo 6 - Procedure

Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Sindaco del comune di Santa Cristina D'Aspromonte, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento, nonché il bilancio consuntivo dell'anno precedente e/o preventivo dell'anno in corso.

Le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 195 del 2.5.1974 e dall'art. 4 della Legge n. 659 del 18.11.1981.

Le persone, o chi per esse, che intendono usufruire delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente Regolamento, quando non diversamente specificato da apposite disposizioni regolamentari o progettuali, dovranno presentare domanda al Comune, su apposito modulo, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 445/2000 e corredata della documentazione necessaria, ivi compresa apposita certificazione del valore ISEE, se ed in quanto richiesta, oppure ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accertamento del bisogno.

Articolo 7 – Modalità di erogazione delle provvidenze

Il Servizio competente predispone lo schema di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione dei contributi, ovvero la loro esclusione.

In tale ultimo caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Il Responsabile del servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, anche in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento.

Gli interventi sono deliberati dalla Giunta Comunale, che eroga le provvidenze a condizione che vengano prodotti i seguenti documenti:

- una relazione preventiva e consuntiva sull'attività proposta, contenente i risultati attesi e i risultati conseguiti;
- le spese preventivate e le spese effettivamente sostenute.

Per i contributi annuali a sostegno delle attività di carattere continuativo e istituzionale svolte dal soggetto richiedente, l'erogazione è disposta nel modo seguente:
a) il 60% all'esecutività dell'atto di concessione
b) la residua parte a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnate dal rendiconto della destinazione del contributo.
La concessione di qualsiasi prestazione socio-assistenziale è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori unitamente alla persona interessata, , secondo i criteri più avanti precisati.
Qualora non vi sia adesione e mantenimento del progetto concordato e/o in caso di dichiarazioni non veritiere accertate dall'Amministrazione, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, si procederà alla revoca del contributo, con eventuale recupero di quanto già versato:
a) contributi economici d'inserimento su progetto sociale – borse-lavoro
I contributi potranno essere erogati a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare e personale.
L'entità del contributo è stabilito con l'ammontare di un importo forfettario mensile e può essere ricompreso fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00 mensili.
Nel caso di progetto completato parzialmente, l'assistente sociale dispone la riduzione del contributo.
b) contributi economici d'integrazione
Vengono erogati nella misura e secondo le modalità stabilite da apposita relazione dell'assistente sociale che dovrà valutare, nella determinazione del contributo:

- l'ammontare di altri contributi erogati nei 2 anni precedenti, a vario titolo
- l'adesione ai precedenti progetti sociali concordati con l'utente

c) Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali
Vengono previste nella misura e secondo le modalità stabilite da apposita relazione dell'assistente sociale, consistente nell'applicazione di un'agevolazione tariffaria per la fruizione di servizi comunali.

Articolo 8 - Verifica stato di attuazione
La Giunta Comunale, anche su richiesta verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune. I controlli sono effettuati nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari.
Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità e ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative e un utilizzo delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare, è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento e la conseguente azione di recupero.

Articolo 9 – Criteri di concessione
La Giunta, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dall'ufficio servizi sociali, predispone la concessione dei contributi con riferimento ai seguenti criteri generali:
a) per le attività annuali
a. 1 assenza di fini di lucro negli scopi statutari
a. 2 utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta
a. 3 coincidenza dell'attività con interessi generali e diffusa della popolazione locale
a. 4 incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari
a. 5 rilevanza territoriale dell'attività
b) per attività specifiche e singole iniziative

b. 1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi, coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
b. 2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
b. 3 valenza e ripercussione territoriale;
b. 4 entità di altri finanziamenti di provvidenza pubblica.

Articolo 10 - Condizioni generali di concessione
Il Comune in ogni caso resta estraneo, nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili, effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dal budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per il Comune.
I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

TITOLO III – AREE DI INTERVENTO

Articolo 11 – Aree di intervento

Le aree di intervento, per le quali il Comune può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:
Alle attività socio-assistenziali e di solidarietà sociale
Alla promozione e sviluppo delle attività produttive locali
Alle attività culturali
Alle attività e iniziative sportive
Alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e protezione civile
Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi, le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Articolo 12 – Area delle attività socio-assistenziali e di solidarietà sociale
Gli interventi del Comune per sostenere le attività ed iniziative in materia socio-assistenziale e di solidarietà sociale sono finalizzate a:
a)
• protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
• assistenza, sostegno e protezione degli anziani e dei cittadini diversamente abili
• promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti diversamente abili
• prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
• eliminazione di situazioni individuali di grave disagio socio-economico e disadattamento sociale relative a cittadini in condizione di fragilità socio-economica
• prestazione di forme di assistenza a persone e nuclei che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite

b)
• al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino per realizzare gli interventi di cui alla lettera precedente
• alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale. In particolare, possono essere sostenute specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali e che concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra
c)
• studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie e i problemi sociali
d)
• concorso per manifestazioni, tendenti a promuovere e a favorire l'integrazione sociale e riguardanti la più ampia area socio-assistenziale, così come richiamata all'art. 4.

Articolo 13 – Area della promozione e sviluppo delle attività produttive locali
Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo delle attività produttive locali sono principalmente finalizzate:
alla valorizzazione di iniziative e attività dirette allo sviluppo delle attività socio-economiche locali;
all'organizzazione di studi, convegni e manifestazioni di rilevante interesse promozionale o tendenti a valorizzare gli aspetti dei prodotti tipici locali.

Articolo 14 - Area delle attività culturali
Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali di soggetti e privati sono finalizzati principalmente:
- allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale a valenza comunale o sovracomunale nell'ambito del territorio del Comune;
- all'organizzazione e all'effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
- all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, ricerca archeologica e musei, delle tradizioni storiche e folkloristiche nonché recupero delle tradizioni popolari e religiose delle comunità locali;
- ad iniziative per la crescita di realtà di aggregazione di carattere giovanile e culturale in ambito comunale;
- all'organizzazione nel territorio del Comune di attività aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali e ricreative che costituiscono rilevante interesse per la collettività e concorrono alla sua valorizzazione;
- iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo e consolidamento dei rapporti di gemellaggio con altri comuni.

Articolo 15 – Area delle attività e iniziative sportive
Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport in tutte le sue forme ed in particolare:
- attività e iniziative finalizzate alla promozione della pratica sportiva anche nelle forme amatoriali e di attività fisico-motorie e ricreative per la formazione educativa e la tutela della salute dei cittadini, promosse da associazioni. gruppi ed altri organismi riconosciuti;
- attività e iniziative finalizzate alla conoscenza delle varie discipline sportive, dei problemi psicologici, motori, culturali connessi allo sport e alla pratica sportiva;
- al riconoscimento per meriti sportivi.

Il Comune può concedere contributi a società sportive ed associazioni, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità.

Articolo 16 – Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e protezione civile
Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio del Comune sono principalmente finalizzati:

- a sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa nei settori di tutela dell'ambiente e della protezione civile;
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali e la conoscenza degli elementi di protezione civile;
- studi, congressi, convegni, ricerche ed altre iniziative che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali e la protezione civile.

TITOLO IV – PROVVIDENZE DIVERSE

Articolo 17 – Interventi straordinari
Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può disporre assegnazione di provvidenze straordinarie se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Articolo 18 – Contributi in conto capitale
I conferimenti di capitali, consistenti in erogazioni di risorse finanziarie che il Comune effettua a favore dei soggetti previsti dall'art. 5 del presente regolamento, senza che esista una diretta controprestazione e allo scopo di finanziare spese pluriennali di investimento, possono essere effettuati con l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento.
Relativamente alla concessione dei contributi per spese d'investimento, le istanze dovranno essere corredate della documentazione relativa ad un preventivo analitico fornito dall'impresa incaricata per l'esecuzione dell'intervento oggetto di contribuzione
I contributi oggetto del presente articolo sono di norma liquidati a consuntivo, previa presentazione della seguente, ulteriore documentazione:
certificato di collaudo;
fattura/e debitamente quietanzata/e
ovvero
qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea per la dimostrazione delle spese sostenute, in relazione alle varie tipologie delle opere.

Articolo 19 - Patrocinio
Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Santa Cristina D'Aspromonte"
Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita dal Servizio competente per materia, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli e sottoposta alla Giunta Comunale per le conseguenti decisioni.
L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

Articolo 20 – Premi di rappresentanza
La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folkloristiche o con altri fini sociali.

Articolo 21 – Istituzione Albo dei beneficiari
E' istituito, secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, con particolare riferimento al 1° comma del *Decreto del Presidente della Repubblica il 7 aprile 2000, n. 118*, l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio del Comune.
L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 30 aprile e comunque entro l'approvazione del Rendiconto della Gestione, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio. Per ciascun soggetto che figura nell'Albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
L'Ente, preposto alla tenuta dell'Albo, ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità e provvede, altresì, all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito. L'Albo è conservato presso il Servizio economico finanziario.

Articolo 22 – suddivisione dell'Albo
1) L'Albo è suddiviso in aree di intervento ordinate come appresso.
a) attività socio-assistenziale e di solidarietà sociale;
b) promozione e sviluppo delle attività produttive;
c) attività culturali
d) attività ed iniziative sportive
e) tutela e valorizzazione dell'ambiente e protezione civile;
f) interventi straordinari;
g) altri benefici ed investimenti.
2) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'Albo sono indicati:
a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'Ente e forma associativa o similare
b) la sede legale
c) il numero di codice fiscale o partita IVA
d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica
e) l'importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno
f) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
3) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:
a) le generalità complete dei beneficiari corredate dall'indirizzo e codice fiscale
b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica
c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Articolo 23 – Tenuta dell'Albo
Il Servizio Economico Finanziario cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
E' fatto obbligo ai Responsabili dei Servizi di segnalare tempestivamente al Servizio Economico Finanziario l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione

all’assegnazione di altri vantaggi economici previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, ai fini della completa tenuta dell’albo.
L’Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione comunale.

Articolo 24 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento, ad esecutività della delibera, verrà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Articolo 25 – Norme transitorie di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale e regionale ed ai regolamenti comunali attualmente in vigore.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.